

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo**

## **Proroga e modifica del 23 maggio 2013**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2008, del 30 giugno 2009, del 18 maggio 2010, del 23 agosto 2011 e del 6 dicembre 2012<sup>1</sup> che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata con effetto fino al 31 dicembre 2014.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

*Art. 4*                      Salario

<sup>2</sup> A tutti i collaboratori e le collaboratrici verrà corrisposto un'indennità una tantum di 200 franchi. Il supplemento è da versare fino alla fine di ottobre 2013.

*Il resto dell'articolo resta invariato.*

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2013 e ha effetto sino al 31 dicembre 2014.

23 maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> FF 2003 4473, 2006 6205, 2008 5258, 2009 4475, 2010 3651, 2011 5939, 2012 8583

